



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/40 DEL 1.7.2010

Oggetto: Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib.G.R. n.10/3 del 12.3.2010. Riapprovazione Linee Guida .

Il Presidente, di concerto con gli Assessori dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, della Difesa dell'Ambiente, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e dell'Industria, riferisce alla Giunta quanto segue.

In attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 3/2009, con la deliberazione della Giunta n. 10/3 del 12.3.2010, la Regione ha approvato l'atto di indirizzo e le linee guida in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione predetta ha evidenziato, per talune fattispecie, alcuni dubbi interpretativi in ordine ai seguenti punti:

1. al criterio di priorità delle "istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti realizzati per un ampio arco temporale, comprovino il possesso di capacità economico-gestionale ed imprenditoriale idonea anche a creare adeguate possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa, dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o di favorirne la nascita sul territorio regionale, nonché le conseguenti ricadute occupazionali";
2. al regime giuridico delle autorizzazioni con riferimento alla ripartizione delle competenze per tutte le tipologie di impianti, a seconda della potenza installata, con individuazione degli Enti competenti sul procedimento autorizzatorio;
3. alla definizione di "efficienza energetica" e di "opere connesse";



4. alla documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione unica;
5. alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), relative alla installazione di impianti eolici, in corso alla data di adozione della deliberazione n.10/3 predetta e alle istanze presentate successivamente alla stessa.
6. all'avvio del procedimento previsto dall'art. 6 e al regime transitorio previsto dall'art.12 delle Linee guida;
7. alla definizione di "serra fotovoltaica effettiva".

In ordine al criterio di priorità di cui al precedente punto n. 1, il Presidente ricorda alla Giunta che lo stesso è stato inserito nella deliberazione n.10/3 predetta, per assicurare al settore energetico regionale operatori che abbiano capacità tecnico economiche ed esperienza industriale adeguate alla tipologia di impianto anche in riferimento all'esercizio e alla gestione della dismissione e del ripristino a fine vita dello stesso.

Tuttavia, al fine di evitare fraintendimenti che possano interpretarsi quali presunte violazioni del principio comunitario e nazionale della libera concorrenza, della liberalizzazione e trasparenza del mercato dell'energia e del divieto di introdurre nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi principi discriminatori, il Presidente propone di eliminare dal dispositivo della deliberazione n.10/3 del 12.3.2010 il punto 1 suddetto, chiarendo che comunque occorre garantire che i richiedenti le sopracitate autorizzazioni possiedano capacità tecnica ed economica adeguata alle caratteristiche dell'impianto.

Sui dubbi interpretativi sollevati in ordine al punto 2 e relativi al regime giuridico delle autorizzazioni, il Presidente propone alla Giunta di integrare , per effetto del D.Lgs. n.56/2010, la lettera f del comma 1 dell'art. 4 come segue:

<f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e successive modificazioni, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedono l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, i quali ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 15 maggio 2008, n. 115 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività, di cui agli artt. 22 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/40

DEL 1.7.2010

di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e ss.mm., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune>,

e di aggiungere i commi 4 e 5 di cui ne illustra il seguente contenuto:

comma 4 <Ai sensi dell'art.5, comma 7 del D.M. 19 febbraio 2007, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art.12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387>;

comma 5 <La potenza installabile, determinata dalle caratteristiche strutturali dell'edificio su cui l'intervento dovrà essere realizzato, nonché il regime edilizio degli interventi è di seguito esplicitato nonché riepilogato nelle sottoelencate tabelle.

A. Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA)

Sono soggetti alla disciplina di denuncia di inizio attività prevista agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001, gli impianti di seguito elencati:

A1.di potenza elettrica nominale inferiore alla soglia indicata nella Tabella seguente:

Fonte	Soglie
Eolica	60 kW
Solare Fotovoltaico	20 kW
Idraulica	100 KW
Biomasse	200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

Tabella 1 - impianti esclusi dalla Autorizzazione Unica (sottosoglia)

Nel caso in cui per la realizzazione dell'impianto rientrante tra le tipologie e le soglie di cui alla tabella 1 occorra acquisire altri atti di autorizzazione, pareri, valutazioni o assensi comunque denominati, gli stessi sono acquisiti e allegati alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza .



A2. Gli impianti di energia da fonti rinnovabili da realizzare o installare in edifici o fabbricati esistenti, qualunque sia la destinazione d'uso, sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria come definita dall'art.3, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, e sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA).

A3. Ai sensi dell'art.27, comma 20, della legge n.99/2009, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione ad alto rendimento alimentate da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1000 kW elettrici,così come definite dall'art.2,comma 1,lettera d) del D.Lgs. n. 20/2007.

B. Interventi in regime di installazione libera soggetti a Comunicazione Preventiva.

È sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, per gli interventi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, considerati di manutenzione ordinaria e di seguito elencati:

- a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- b) l'installazione di impianti solari (termici o fotovoltaici):
 - aderenti nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e non siano eccedenti la superficie delle falde del tetto;
 - integrati nei tetti degli edifici i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e non siano eccedenti la superficie delle falde del tetto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 40 del 25.3.2010, convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010, sono eseguiti previa comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, al Comune e nel rispetto dei presupposti indicati al 1 comma del medesimo articolo, i seguenti interventi:

- i pannelli solari,fotovoltaici e termici,senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) "Centro storico" come individuata nei vigenti strumenti urbanistici comunali

Ai sensi dell'art. 27, comma 20, della legge n. 99/2009, l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione ad alto rendimento alimentate da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 50 kW



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/40

DEL 1.7.2010

elettrici,così come definite dall'art.2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 20/2007, sono assoggettati alla "sola comunicazione" da presentare all'autorità competente ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Interventi in immobili e aree vincolati: sono esclusi dalla Comunicazione preventiva gli interventi previsti su immobili ricadenti nell'ambito della Parte seconda e dell'art.136, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", per i quali è prevista la procedura amministrativa della Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero, nel caso la potenza ecceda i limiti della tabella 1 sopra riportata, si dovrà procedere all'avvio del procedimento di autorizzazione unica.

C. Interventi assoggettati ad Autorizzazione unica.

La costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, non previsti ai precedenti punti A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione ai sensi degli articoli 5 e seguenti delle presenti Linee Guida regionali.

Tabella 2 – Quadro sinottico

Normativa	Tipologia impianto	Potenza/ destinazione d'uso	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
D.L. n.40/2010 come convertito L.n.73/2010 Art.5	Pannelli solari, fotovoltaici e termici	Senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare fuori zona A) "Centro storico", come individuata nei vigenti strumenti urbanistici comunali.	Comunicazione preventiva, anche per via telematica, inizio lavori	Comune
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto fotovoltaico	0-20 KW tutte le destinazioni d'uso	Denuncia inizio attività (DIA)	Comune
D.m. 19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b3 D.lgs.,30.05.2008 n.115 art.11	Impianto fotovoltaico integrato installato sul tetto di edifici esistenti senza modificarne la sagoma	qualsiasi potenza e destinazione d'uso (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)	Comunicazione preventiva esclusi immobili ed aree vincolate	Comune
Non ricompreso nella categoria del D.m. 19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b3	Impianto fotovoltaico integrato installato sul tetto di edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda o aderente alla superficie degli edifici ed i cui componenti modificano la sagoma degli edifici medesimi.	qualsiasi potenza e destinazione d'uso (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)	Denuncia inizio (DIA): è considerata manutenzione straordinaria. Occorre allegare l'autorizzazione paesaggistica se in immobili o aree vincolate ai sensi D.lgs.n°42/2004	Comune Alla Dia il proponente allega le altre autorizzazioni necessarie
d.m.19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b2 D.lgs.,30.05.2008 n.115 art.11	Impianto fotovoltaico parzialmente integrato aderente al tetto di edifici esistenti e che rispetta contemporaneamente tutte le condizioni previste dall'art.11 del D.lgs n.115/2008	qualsiasi potenza e destinazione d'uso (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)	Comunicazione preventiva	Comune



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/40

DEL 1.7.2010

d.m.19.02.2007 art.2,comma 1 lett.b1 e b2	Impianto fotovoltaico - non integrato - parzialmente integrato in edifici esistenti che non rispetta contemporaneamente tutte le condizioni previste dall'art.11 del D.lgs n.115/2008	qualsiasi potenza e destinazione d'uso (civile,industriale,agricolo,commerciale e di servizi)	Denuncia inizio attività (DIA): è considerata manutenzione straordinaria. Occorre allegare l'autorizzazione paesaggistica se in immobili o aree vincolate ai sensi D.lgs.n°42/2004	Comune
d.m.19.02.2007 art.2,comma 1 lett.b1 D.lgs. 387/2003	Impianto fotovoltaico non integrato ubicato al suolo	inferiore a 20 KW	Denuncia inizio attività (DIA)	Comune
d.m.19.02.2007 art.2,comma 1 lett.b1 –b2 D.lgs. 387/2003	Impianto fotovoltaico non integrato ubicato al suolo o integrato o parzialmente integrato su strutture di nuova realizzazione	superiore a 20 KW	Autorizzazione unica	Regione

Normativa Solare Termodinamico	Tipologia impianto	Potenza/destinazione d'uso	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 3	Qualunque tipologia di impianto	qualsiasi potenza e destinazione d'uso (civile,industriale,agricolo,commerciale e di servizi)	Autorizzazione Unica	Regione
Normativa Idroelettrico	Tipologia impianto	Potenza/ destinazione d'uso	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	0-100 KW qualsiasi destinazione d'uso	Denuncia inizio attività (DIA)	Comune
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	Superiore a 100 KW qualsiasi destinazione d'uso	Autorizzazione Unica	Regione
Normativa Eolica	Tipologia impianto	Potenza/ destinazione d'uso	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	0-60 KW qualsiasi destinazione d'uso	Denuncia inizio attività (DIA)	Comune
D.lgs.,30.05.2008 n.115 art.11c.3	Singoli generatori eolici di altezza non superiore a 1,5 metro e di diametro non superiore a 1 metro	per qualsiasi potenza qualsiasi destinazione d'uso	comunicazione preventiva	Comune
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	Superiore a 60 KW qualsiasi destinazione d'uso	Autorizzazione Unica	Regione
Normativa Biomassa	Tipologia impianto	Potenza /destinazione d'uso	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	0-200 KWe qualsiasi destinazione d'uso	Denuncia inizio attività (DIA)	Comune
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti micro cogenerativi	0-50 KWe qualsiasi destinazione d'uso	comunicazione preventiva	Comune
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti cogenerativi ad alto rendimento	0-1000 KWe qualsiasi destinazione d'uso	Denuncia inizio attività (DIA)	Comune
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	Superiore a 200 KWe qualsiasi destinazione d'uso	Autorizzazione unica	Regione
Normativa	Tipologia impianto	Potenza/ destinazione d'uso	Procedura	Competenza



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/40

DEL 1.7.2010

Gas scarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas			autorizzativa	amministrativa
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	0-250 KWe qualsiasi destinazione d'uso	Denuncia inizio attività (DIA)	Comune
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti micro cogenerativi	0-50 KWe qualsiasi destinazione d'uso	Comunicazione preventiva	Comune
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti cogenerativi ad alto rendimento	0-1000 KWe qualsiasi destinazione d'uso	Denuncia inizio attività (DIA)	Comune
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	Superiore a 250 KWe qualsiasi destinazione d'uso	Autorizzazione unica	Regione

Con riferimento al punto 3 ovvero sulla definizione di "efficienza energetica", il Presidente rileva che la nota n. 1 apposta all'art. 4 delle Linee Guida approvate con la citata deliberazione, prevede "per interventi di incremento di efficienza energetica, in base a quanto definito dal Decreto 192/2005 articolo 2 comma 1 lettera c), si intendono esclusivamente quelle misure atte a minimizzare il consumo di energia necessaria per il fabbisogno dell'edificio in esame, come, ad esempio, impianti fotovoltaici in regime di "scambio sul posto" o di autoproduzione".

La definizione riportata nella nota richiama quella contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005 anziché quella prevista dallo stesso D.Lgs. 15.5.2008, n. 115, il quale, all'art. 2, comma 1, lett. b e c, definisce:

«efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;

«miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici.

Il Presidente pertanto propone l'abrogazione della citata nota n. 1 apposta all'art. 4.

Relativamente alla definizione di "opere connesse" contenuta nell'art. 3, al fine di chiarire quali interventi e quali opere debbono essere assentite con l'autorizzazione unica, il Presidente propone di integrare il predetto articolo come segue: <Sono considerate "opere necessarie alla connessione alla rete elettrica", tutti gli interventi necessari per connettere gli impianti alla rete elettrica di distribuzione o alla rete di trasmissione, nonché le opere di connessione tra le predette reti, dichiarate dai gestori indispensabili per garantire l'immissione in rete di tutta l'energia effettivamente prodotta dagli impianti>.

In ordine alla documentazione di cui al precedente punto 4 da allegare all'istanza di autorizzazione unica, il Presidente, in un'ottica di semplificazione amministrativa, propone che:



1. il termine di presentazione della lettera di patronage possa essere fissato anche all'atto di ritiro dell'autorizzazione unica.
2. il richiedente possa allegare all'istanza di autorizzazione unica il preventivo per la connessione ovvero soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione o concordati con i medesimi enti gestori.

In relazione invece al punto 5, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, poiché nella deliberazione 10/3 in esame viene espressamente stabilito "di limitare l'installazione di impianti eolici nel territorio regionale" e che sono "procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all'adozione della presente deliberazione", appare opportuno indicare, come atto di indirizzo ai sensi dell'art.21, comma 4, della L.R. n. 31/1998, che tutti i procedimenti di VIA non conclusi alla suddetta data devono essere interrotti e dichiarati improcedibili.

Sono altresì improcedibili le istanze di VIA presentate successivamente alla data di adozione della Delib.G.R. n. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti.

Per quanto riguarda il punto 6, ovvero l'avvio del procedimento disciplinato dall'art. 6 ed il regime transitorio previsto dall'art. 12 delle Linee Guida allegate alla deliberazione n.10/3, il Presidente propone:

in ordine all'art.6 comma 3, di aumentare da quindici a trenta giorni il termine per la verifica della documentazione onde consentire una più approfondita analisi della documentazione stante la complessità tecnico-giuridica della materia in esame;

in ordine all'art.12, di sopprimere i seguenti commi:

- il comma 3 perché presenta dei profili di indeterminatezza relativamente alle fasi temporali del procedimento tali da dar luogo a possibili censure di illegittimità;
- il comma 4 in quanto il termine per regolarizzare le istanze risulta scaduto al 1° aprile 2010.

Per quanto concerne la definizione di "serre fotovoltaiche effettive", di cui al precedente punto 7 evidenziato dal Presidente, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che le "serre agricole fotovoltaiche", da realizzare con potenza superiore ai 20 KW, essendo sottoposte ad autorizzazione unica, sono di competenza della Regione. In merito evidenzia che, poiché l'art. 1, comma 423, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006) ha ricompreso nella categoria delle attività agricole connesse, come definite al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, la produzione di energia elettrica e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/40

DEL 1.7.2010

calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, appare opportuno ricondurre la competenza al rilascio della predetta autorizzazione all'interno dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Strutture. Ciò consentirebbe altresì, attraverso la conoscenza degli impianti serricoli presenti nel territorio regionale, di monitorare l'andamento delle produzioni distinte per singola tipologia e di dotarsi di strumenti conoscitivi necessari all'Assessorato per programmare una pianificazione efficace ed incisiva, mirata alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e florovivaistici della Sardegna.

L'Assessore chiarisce, inoltre, quali sono i requisiti minimi indispensabili per considerare effettiva la serra fotovoltaica riferendosi anche alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.32/E del 6.7.2009,.

L'Assessore infine richiama l'attenzione sull'importanza della relazione agronomica che l'imprenditore agricolo deve allegare all'istanza di autorizzazione unica, nella quale dovranno risultare osservati i parametri individuati che concorrono a dimostrare la capacità agricola adeguata e la capacità produttiva della serra.

Inoltre, l'Assessore sottolinea la necessità di dover supportare l'imprenditore agricolo nella fase iniziale di predisposizione dei progetti per la realizzazione degli impianti e propone di individuare nella Agenzia Regionale LAORE il soggetto preposto a fornire il predetto supporto.

L'Assessore prosegue illustrando l'allegato atto di indirizzo, rubricato "Criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli" e ne propone l'approvazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Presidente di concerto con gli Assessori dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, della Difesa dell'Ambiente, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e dell'Industria, acquisito il parere di legittimità espresso dai Direttori Generali della Presidenza, dell'Ambiente, dell'Industria, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza Edilizia sulle Linee Guida

DELIBERA

1. di eliminare, fatto salvo il possesso da parte dei soggetti proponenti della capacità tecnica ed economica adeguata alle caratteristiche dell'impianto, dal dispositivo della deliberazione n. 10/3 del 12.3.2010, il seguente periodo: <di stabilire che devono essere privilegiate quelle istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti realizzati



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/40

DEL 1.7.2010

per un ampio arco temporale, comprovino il possesso di capacità economico-gestionale ed imprenditoriale idonea anche a creare adeguate possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa, dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o di favorirne la nascita sul territorio regionale, nonché le conseguenti ricadute occupazionali>;

2. di integrare l'art. 4, rubricato "regime giuridico delle autorizzazioni", secondo quanto proposto e illustrato dal Presidente;
3. di eliminare la nota n. 1 apposta all'articolo 4 delle Linee Guida allegate alla deliberazione n.10/3 in premessa meglio specificata;
4. di stabilire che la documentazione prevista dalle Linee Guida all'art. 5, lett. q) (lettera di patronage) può essere presentata unitamente all'istanza o all'atto del ritiro dell'autorizzazione unica;
5. di stabilire che il richiedente possa allegare all'istanza di autorizzazione unica il preventivo per la connessione ovvero soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione oppure allegare la predetta documentazione concordata con i medesimi enti gestori;
6. di integrare l'art. 3 delle Linee Guida come segue: <Sono considerate "opere necessarie alla connessione alla rete elettrica", tutti gli interventi necessari per connettere gli impianti alla rete elettrica di distribuzione o alla rete di trasmissione, nonché le opere di connessione tra le predette reti, dichiarate dai gestori indispensabili per garantire l'immissione in rete di tutta l'energia effettivamente prodotta dagli impianti>;
7. di aumentare a trenta giorni il termine previsto dall'art. 6 delle Linee Guida allegate alla Delib.G.R. n. 10/3 del 2010 e di sopprimere i commi 3 e 4 dell'art. 12 delle medesime Linee Guida;
8. di disporre, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 31/1998, che i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ad impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della Delib.G.R. n. 10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili. Sono altresì dichiarate improcedibili le istanze di VIA relative a impianti eolici presentate successivamente alla data di adozione della Delib.G.R. n. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti;
9. di individuare nella Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Strutture, l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione unica per le serre fotovoltaiche



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/40

DEL 1.7.2010

con potenza superiore a 20 KW di nuova costruzione, da realizzare nell'agro la cui produzione di energia sia considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile;

10. di approvare l'allegato atto di indirizzo rubricato "Criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli";
11. di riapprovare le allegate Linee Guida, che del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, da intendersi sostitutive delle Linee Guida approvate con la Delib.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010 e di renderle note mediante pubblicazione nel BURAS;
12. di dare mandato agli Assessorati competenti all'emanazione degli atti esecutivi ed attuativi del presente provvedimento.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu